

*Procedimento in via d'urgenza ex art. 700 cpc in materia di
sospensione dell'erogazione di energia elettrica da parte del
fornitore*

Trib. Bari, ordinanza 5 aprile 2016. Pres., est. Raffaella Simone.

Procedimento in via d'urgenza ex art. 700 cpc – Sospensione erogazione energia elettrica in favore di impresa – Inibitoria – Fumus boni iuris – Dubbi circa l'inadempimento contrattuale – Risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi – Sussiste – Periculum in mora – Prosecuzione dell'attività aziendale – Sussiste

Il fornitore non può sospendere l'erogazione di energia elettrica in favore di azienda quando vi è il rischio concreto di impedire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

Può essere inibito al somministrante il distacco della fornitura dell'energia elettrica attraverso un provvedimento ex art. 700 c.p.c. nell'ipotesi in cui sussistano dubbi in ordine alla configurabilità di un inadempimento contrattuale del somministrato che giustifichi la risoluzione di diritto dal contratto nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi.

(Massime a cura di Francesco Milanese – Riproduzione riservata)

Il Tribunale di Bari
Seconda sezione civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Simone Presidente rel.
dott. Antonio Ruffino Giudice
dott. Michele De Palma Giudice
all'esito dell'udienza del 4 Marzo 2016
ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul reclamo ex art.669 terdecies c.p.c., proposto dalla Società XXX, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO MILANESE nei confronti di ENEL SERVIZIO ELETTRICO , con il patrocinio degli avv.ti GIULIANO MONTERISI e Avv. REGINALDO LECCE, avverso l'ordinanza pronuncia in data 19/1/2016, dal G.U. del Tribunale di Bari, dott.ssa Pasculli.

OSSERVA

Con ricorso del 25/11/2015 la Società XXXX ha chiesto inibirsi alla società Enel Servizio Elettrico, la preannunciata riduzione di potenza o

sospensione dell'erogazione di energia elettrica presso la propria azienda di allevamento, per morosità, adducendo, quanto al *fumus*, l'illegittima ricostruzione di consumi presunti e l'inesistenza dell'inadempimento e, quanto al *periculum*, il rischio di paralisi dell'attività aziendale e l'inevitabile moria degli animali allevati.

La società resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per carenza di entrambi i requisiti, sostenendo la correttezza dell'operata ricostruzione dei consumi.

Con l'ordinanza reclamata il G.U. ha rigettato la domanda cautelare, per carenza del requisito del *periculum*, evidenziando che il pagamento dell'indebito può trovare ristoro nel risarcimento per equivalente e che, stante la cessazione del regime di monopolio nel mercato dell'energia elettrica, la possibilità di stipulazione di altro contratto con diverso fornitore esclude l'irreparabile pregiudizio prospettato dal ricorrente.

Avverso la decisione la ricorrente ha proposto reclamo, adducendo l'erronea esclusione del requisito del *periculum* per le seguenti ragioni: 1) carenza di liquidità aziendale per il pagamento del corrispettivo richiesto dalla resistente, pari ad € 32.791,25; 2) traslazione della morosità al successivo fornitore e tempi non brevi di attivazione della fornitura con società concorrente; 3) irreparabilità del pregiudizio relativo alla continuità dell'attività aziendale ed alla sopravvivenza degli animali presenti nell'allevamento.

La resistente ha ribadito le argomentazioni difensive già svolte ed ha concluso per il rigetto del reclamo, con vittoria delle ulteriori spese di lite.

Va rilevato in diritto che l'art.669 terdecies c.p.c., prevedendo poteri di modifica, conferma o revoca del provvedimento cautelare, si configura come mezzo di impugnazione pienamente devolutivo, con conseguente attribuzione al Collegio, oltre che della valutazione dei singoli motivi, di tutti i presupposti del provvedimento richiesto, che ben possono essere esaminati, indipendentemente dalle contestazioni sollevate in sede di reclamo.

Tale conclusione trova peraltro conferma nel rilievo delle circostanze e dei motivi sopravvenuti, che il Giudice del reclamo è tenuto ad esaminare, senza possibilità di rimessione al primo giudice. Nel caso di specie, il ricorso avanzato dalla società cooperativa appare sorretto dal requisito del *fumus*.

Ed invero la clausola 18 del contratto, oggetto di separata e specifica sottoscrizione, prevede la sospensione della fornitura, la riduzione della potenza e la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento del dovuto.

La clausola 16 del medesimo contratto prevede tuttavia, al punto 6, la proponibilità di reclamo relativo all'importo addebitato in bolletta, conseguente all'avvenuta ricostruzione dei prelievi, secondo le disposizioni dell'art.8, contemplando altresì che, in caso di reclamo, nei modi e nei tempi dell'articolo suddetto in forma scritta ed, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, il fornitore non sospenderà l'erogazione per debito concernente la ricostruzione dei prelievi medesimi.

Dalla documentazione prodotta è emerso che in data 3/5/2015 dipendenti della società Enel Distribuzione, estranea al giudizio e responsabile del servizio di verifica e misura di energia elettrica, compiendo un accertamento nella sede aziendale, alla presenza di tale XXX, qualificatosi socio, hanno dichiarato d'aver constatato la presenza di segni di corpo

estraneo nel contatore, riconducibile a magneti, e dato atto che, senza tale corpo, la registrazione risultava regolare con prelievo di potenza di circa 14,00 KW.

Non è contestato peraltro che le registrazioni dei consumi - nel mese di agosto degli anni 2012, 2013 e 2014, pari rispettivamente a Kwh 2397, 455 e 813 - nell'agosto 2015, successivo alla verifica, hanno evidenziato consumi per Kwh 10.450.

Siffatto incremento, imputato dalla società fornitrice ad un'anomala registrazione nel periodo antecedente la verifica, secondo la ricorrente troverebbe giustificazione nel rinnovo degli impianti tecnologici, nell'eliminazione di alcuni processi produttivi, comportanti maggior dispendio energetico, dal novembre 2011 e nel fermo dell'attività di produzione di uova nel periodo compreso tra il 30/12/2011 ed i primi mesi del 2015.

Le prime due circostanze non appaiono dirimenti, in considerazione del significativo incremento dei consumi registrato dopo la verifica, nonostante il riferito ammodernamento degli impianti e la cessazione di attività energeticamente dispendiose.

Quanto al temporaneo fermo dell'attività produttiva, la circostanza imporrebbe un'ampia istruttoria sulla base delle emergenze della relazione a firma del collaboratore di ricerca XXXX (allegato 7 di parte ricorrente), in cui si dà atto di una consistente diminuzione dei capi da allevamento, evidenziata nei grafici allegati, relativi allo scarico di capi nel periodo gennaio 2012 – giugno 2015 ed al numero dei capi nel medesimo periodo, e delle diverse annotazioni del registro aziendale di carico e scarico, vistato dall'azienda sanitaria, (cfr. doc. n.6, nota 2) da cui emerge una presenza consistente di animali incongruenti rispetto ai consumi registrati.

Ed infatti, nell'agosto 2012, a fronte di consumi registrati per Kwh 2397, risultano indicati capi da 13.360 a 9.360, mentre nell'agosto 2014 risultano 25.135 capi a fronte di consumi registrati per Kwh 813; in sostanza le variazioni delle registrazioni dei consumi non seguirebbero le stesse linee di andamento del numero dei capi presenti in azienda.

Le ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno della veridicità dei significativi minori consumi registrati nel periodo in contestazione non sono dunque pienamente convincenti.

Di contro la pretesa della società fornitrice di procedere alla ricostruzione dei prelievi per malfunzionamento del gruppo di misura parrebbe sorretta da elementi logici, avallati dal verbale della verifica, i cui allegati grafici evidenzerebbero un incremento del profilo di potenza già dalla mattina dello stesso accertamento.

Deve tuttavia darsi atto che le bollette emesse dopo la verifica, relative ai mesi di maggio e giugno 2015, registrano consumi mensili variabili da 1904 a 3.993 kwh (cfr. doc. 11 di parte ricorrente), in ogni caso inferiori a quelli presuntivi, mediamente pari a 5000 kwh circa (Cfr. dettaglio fattura dell'11/6/2015).

D'altra parte dalle fatture del periodo 2012 – 2015 risulta che prima dell'emissione della contestata fattura l'utente era in regola con i pagamenti, fatta eccezione per la bolletta del 2/5/2015 di € 582,30.

Tali puntualizzazioni in fatto rilevano tuttavia al solo fine di evidenziare che nella specie si configura controversia sulla ricostruzione dei consumi che non abilita il Fornitore nelle more, ai sensi dell'art. 16.6 del contratto,

alla sospensione della fornitura di energia elettrica, poiché la fattura non pagata attiene ai consumi ricostruiti e non già a quelli correnti.

Il ricorso deve dunque ritenersi sorretto dal requisito del *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum*, tenuto conto della consistenza della pretesa e della dichiarata indisponibilità di sufficienti risorse economiche, la preannunciata sospensione dell'erogazione di energia elettrica, impedendo la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, è fonte di pregiudizi irreparabili, cui la ricorrente non potrebbe ovviare con la stipula di contratto di fornitura con altro operatore, non risultando garantito il cambio di contraente senza soluzione di continuità.

In accoglimento del reclamo, revocata l'ordinanza del 18.19/1/2016, va quindi inibita, ai sensi dell'art.700 c.p.c., la riduzione di potenza e/o la sospensione dell'erogazione di energia elettrica da parte di Enel Servizio Elettrico in favore della Società XXX.

Quanto al regolamento delle spese processuali, va dato atto che la ricorrente non risulta giammai aver ritualmente attivato il procedimento di reclamo previsto dal contratto per la verifica dei consumi, essendosi limitata a contestare la pretesa, dando vita alla controversia sulla ricostruzione dei consumi solo con il deposito del ricorso ex art.700 c.p.c.

Va peraltro considerato che la resistente ha provveduto al riallaccio il 9/12/2015 (cfr. doc. n.21) non appena edotta del deposito del ricorso, senza attendere la comparizione delle parti.

Ricorrono quindi giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali fra le parti.

P.Q.M.

letti gli artt. 700 e 669 terdecies c.p.c.

- 1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Bari in data 18.19/1/2016, nel procedimento n.17224/2015;
- 2) accoglie il ricorso ex art.700 c.p.c. e, per l'effetto, inibisce alla società Enel Servizio Elettrico la riduzione di potenza o la sospensione di energia elettrica erogata in favore della società ricorrente;
- 3) compensa le spese processuali fra le parti.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della II Sezione Civile,
l'1/4/2016

Il Presidente

Raffaella Simone